



Direzione Centrale Prestazioni

Direzione Centrale Entrate Contributive

Coordinamento Generale Statistico attuariale

Roma, 28 febbraio 2008

Circolare n. 26

Allegati 5

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: ||Decreto 31/08/2007 - Facoltà di riscatto di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, ai sensi dell'art.1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2006 n.296||

- SOMMARIO:**
1. *Generalità*
 2. *Soggetti aventi diritto*
 3. *Ambito di applicazione*
 - a) *definizione dei gravi motivi familiari*
 - b) *documentazione*
 4. *Individuazione del periodo riscattabile*
 5. *Adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'art.13 della legge 12 agosto 1962 n.1338, per i lavoratori dipendenti*

1. GENERALITÀ

L'art.1, comma 789, della legge n.296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) ha esteso la facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art.4, comma 2, della legge 08 marzo 2000, n.53¹ anche ai periodi antecedenti al **31 dicembre 1996**.

Con Decreto 31 agosto 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 258 del 06/11/2007², il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro delle Politiche per la Famiglia e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità di esercizio della facoltà di riscatto di cui all'art.1, comma 789, citato e, con riferimento ai lavoratori dipendenti, ha adeguato le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338. Il decreto “entra” in vigore il 21/11/2007.

Con la presente Circolare si forniscono le istruzioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'oggetto.

2. SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La nuova facoltà di riscatto trova applicazione a decorrere dal 1°/1/2007 e quindi per le domande presentate a partire da tale data ancorché riferite a periodi antecedenti il 31/12/1996.

Hanno titolo ad esercitare la facoltà di riscatto i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano fruito di periodi di aspettativa per **gravi motivi di famiglia** antecedenti al 31 dicembre 1996 nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato.

Poiché il testo normativo si riferisce esplicitamente ai “lavoratori” dipendenti, l'accesso al riscatto è limitato ai soggetti in condizione attiva al momento della presentazione della domanda; restano pertanto esclusi i già pensionati e loro superstiti all'atto della richiesta di riscatto. Resta inteso altresì che la domanda va presentata presso l'ordinamento previdenziale nel quale risulta accreditata la contribuzione del periodo nel quale si inserisce quello di aspettativa.

Quanto alle richieste di riscatto relative ad aspettative inserite in periodi contributivi oggetto di trasferimento o ricongiunzione definiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni.

Come già precisato con messaggio n. 028310 del 26/11/2007, l'art. 1, comma 3, del D.M. citato, ha previsto che i soggetti in condizione attiva al 1° gennaio 2007, divenuti titolari di pensione diretta con decorrenza compresa entro la data di entrata in vigore del decreto in esame, potevano presentare la domanda di riscatto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (e quindi entro il 19/02/2008).

Le Sedi territoriali, già autorizzate a ricevere le domande in questione, provvederanno ora alla loro definizione sulla base delle indicazioni fornite con la presente circolare contattando gli interessati ed invitandoli a produrre la documentazione richiesta.

¹ Vedi Allegato n.1

² Vedi Allegato n.2

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del decreto in esame è delimitato dall'art.4, comma 2, della legge n.53/2000 che ha introdotto il congedo per gravi e documentati motivi familiari e dal successivo D.M. 21 luglio 2000, n.278 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2000 n.238)³ che ha individuato i criteri per la fruizione del congedo (art.2) nonché la documentazione da produrre (art.3).

a) definizione dei gravi motivi familiari (Art.2, comma 1, Decreto ministeriale 21/07/2000 n.278)

In particolare, l'aspettativa riscattabile dovrà essere stata fruita per **gravi motivi** relativi alle situazioni personali:

- del lavoratore stesso;
- della famiglia anagrafica di questi;
- dei soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile anche se non conviventi;
- dei soggetti portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado del lavoratore, anche se non conviventi.

Per gravi motivi, ai sensi del suddetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, si intendono:

- a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone sopra indicate;
- b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone sopra richiamate;
- c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui sopra a esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
 - 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post – traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
 - 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 - 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 - 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1,2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.

b) Documentazione;

La fruizione del periodo di aspettativa per motivi di famiglia ante 31/12/1996 deve risultare da registrazioni ufficiali quali libro paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni /autorizzazioni dell'epoca, rilasciate dal datore di lavoro.

Per i medesimi periodi, i lavoratori devono **comprovare** la ricorrenza dei gravi motivi come sopra definiti. A tal fine, all'atto della presentazione della domanda di riscatto, gli stessi devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi indicati, la documentazione **di data certa** prevista dall'art.3, commi 1, 2, e 3, del decreto 21 luglio 2000, n.278, citato.

³ Vedi allegato n.3

⁴ I periodi di congedo ex art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 53/2000 (Circolari INPS n.[64/01](#); [85/02](#); [147/02](#))

⁵ Vedi Allegato n.4

Poiché trattasi di periodi remoti e per aspettative già godute dal lavoratore, è necessario che la documentazione probatoria sia risalente **all'epoca** della fruizione dell'aspettativa medesima (se di formazione successiva è comunque necessario che non vi siano elementi tali da far presumere che la stessa sia stata precostituita allo scopo di usufruire della facoltà di riscatto), in modo da fornire la prova oggettiva che siano stati proprio i "gravi motivi familiari" a giustificare la richiesta dell'aspettativa da parte del lavoratore. In via generale si esclude pertanto la possibilità di ricorrere a dichiarazioni rilasciate ora per allora, a meno che le stesse non provengano da enti o strutture pubbliche sulla base delle risultanze degli atti d'ufficio.

4. INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO RISCATTABILE

I periodi ante 31/12/1996 ammessi a riscatto ai sensi dell'art.1, comma 789, della legge finanziaria 2007 rientrano nel limite massimo spettante a ciascun lavoratore ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n.53/2000 di **due anni** di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari. Ne consegue che, qualora il lavoratore abbia già riscattato un periodo di congedo ai sensi dell'art.4, comma 2, citato o abbia beneficiato della copertura figurativa ai sensi dell'art.42, comma 5, del decreto legislativo 27 marzo 2001, n.151⁴ (*congedo straordinario fruito da familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità*) il riscatto ante 31/12/1996 può essere autorizzato solo a capienza, nel rispetto del limite massimo dei due anni nell'arco della vita lavorativa.

La facoltà di riscatto in esame può essere poi esercitata solo in corrispondenza di periodi che non risultino già coperti da altra tipologia di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto) nelle varie gestioni pensionistiche, nelle quali gli interessati siano titolari di conto assicurativo.

Su tale presupposto, gli interessati dovranno attestare ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la scoperta contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

5. ADEGUAMENTO DELLE TABELLE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.13 DELLA LEGGE 12/08/1962 n.1338 PER I LAVORATORI DIPENDENTI

A decorrere dal 21 novembre 2007, data di entrata in vigore del decreto 31 agosto 2007, le tariffe di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art.13 della legge 12/08/1962 n.1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate allo stesso decreto⁵.

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.129 del 13 maggio 1981 (v. [circ. n. 146 del 6/7/1981](#)).

Per quanto attiene i lavoratori autonomi, in attesa che venga emanato apposito decreto di adeguamento, continuano ad applicarsi le tariffe pubblicate con decreto ministeriale 29 febbraio 1988 (v. Atti Ufficiali marzo 1988 – pag. 701).

Tanto premesso, si conferma che le domande di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 1, comma 789, della legge n. 296/2006, oggetto della presente Circolare, non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2007 e, a migliore precisazione di quanto indicato nel messaggio n.028310 del 26.11.2007, la definizione delle stesse dovrà avvenire sulla base delle tariffe vigenti alla data di presentazione delle relative domande.

6. ISTRUZIONI OPERATIVE

In merito all'istituzione dei nuovi codici "Tipo pratica" ed alle ulteriori istruzioni per consentire l'acquisizione in procedura automatizzata delle nuove domande di riscatto, si fa riserva di successive comunicazioni.

Il Direttore generale
Crecco

Legge 8 marzo 2000, n. 53.

Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari)

1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all'individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.

4.bis. (Comma abrogato dal D. Lgs. 26 marzo 2001 n.151)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 31 Agosto 2007**

Facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia e adeguamento delle tabelle per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ai sensi dell'articolo 1, commi 789 e 790, della legge 27 dicembre 2007, n. 296.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA
e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che riconosce, anche per i periodi antecedenti al 31 dicembre 1996, ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati la facolta' di riscattare i periodi di aspettativa per motivi di famiglia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il successivo comma 790 della citata legge n. 296 del 2006 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, diconcerto con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalita' di esercizio della facolta' di riscatto di cui al precedente comma 789, nonche' l'adeguamento delle tabelle emanate per l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visti i commi 2 e 4 dell'art. 4 della citata legge n. 53 del 2000;

Visto il decreto 21 luglio 2000, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, recante disposizioni attuative dell'art. 4 della predetta legge;

Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del predetto decreto che, ai fini della fruizione del congedo di cui all'art. 4, comma 2, della citata legge n. 53 del 2000, definiscono i gravi motivi di famiglia, individuano le patologie specifiche, ed indicano la documentazione da produrre a corredo dell'istanza di congedo;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dall'anzidetta norma;

Considerato che il citato comma 790 della legge n. 296 del 2006 dispone che siano adeguate le predette tariffe;

Viste le nuove tariffe elaborate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, trasmesse con nota dell'8 marzo 2007;

Ritenuto che i criteri adottati dal predetto Istituto sono idonei a fornire una adeguata copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del citato art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni, i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che esercitano la facoltà di riscatto di cui all'art. 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, devono comprovare, per i periodi di aspettativa antecedenti al 31 dicembre 1996 e nell'ambito dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, la ricorrenza di gravi motivi di famiglia, come definiti dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

I predetti lavoratori, all'atto della presentazione della domanda di riscatto agli Enti previdenziali interessati, devono produrre, con riferimento a ciascuno dei casi di cui al predetto comma 1 dell'art. 2, la documentazione, di data certa, prevista dall'art. 3, commi 1, 2, e 3 del predetto decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278.

I soggetti in costanza di lavoro al 1° gennaio 2007, e cessati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di riscatto, corredata dalla relativa documentazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Gli enti previdenziali interessati accertano, anche mediante scambio di informazioni, la scopertura contributiva del periodo oggetto di riscatto nelle diverse gestioni assicurative.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le tariffe per il calcolo della riserva matematica ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono adeguate nelle misure contenute nelle tabelle allegate che ne costituiscono parte integrante (allegato 1).

Per le domande presentate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe approvate con il decreto ministeriale 19 febbraio 1981.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Damiano

Il Ministro delle politiche per la famiglia

Bindi

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 298

DM 21/07/2000 n.278**LAVORO**

Decreto Ministeriale 21 luglio 2000, n. 278 (in Gazz. Uff., 11 ottobre, n. 238) (della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la solidarietà sociale). - Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari.

Preambolo

Il Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità:

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 4, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che prevede che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, si provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari, alla individuazione delle patologie specifiche, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica della sussistenza delle condizioni di grave infermità; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 giugno 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/427/UL/448 del 4 luglio 2000 effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta il seguente regolamento:

Articolo 1**Permessi retribuiti.**

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.
2. Per fruire del permesso, l'interessato comunica previamente al datore di lavoro l'evento che dà titolo al permesso medesimo e i giorni nei quali esso sarà utilizzato. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici.
3. Nei giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
4. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1, la lavoratrice o il lavoratore possono concordare con il datore di lavoro, in alternativa all'utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni. L'accordo è stipulato in forma scritta, sulla base della proposta della lavoratrice o del lavoratore. Nell'accordo sono indicati i giorni di permesso che sono sostituiti dalle diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa; dette modalità devono comportare una riduzione dell'orario di lavoro complessivamente non inferiore ai giorni di permesso che vengono sostituiti; nell'accordo stesso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche della permanenza della grave infermità, ai sensi del successivo art. 3, comma 4. La riduzione dell'orario di lavoro conseguente alle diverse modalità concordate deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici.
5. I permessi di cui al presente articolo sono cumulabili con quelli previsti per l'assistenza delle persone handicappate dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

Articolo 2**Congedi per gravi motivi familiari.**

1. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, possono richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, un periodo di congedo per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all'art. 433 del codice civile anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. Per gravi motivi si intendono:

- a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma;
- b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza delle persone di cui al presente comma;
- c) le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo;
- d) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
- 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
 - 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
 - 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
 - 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
2. Il congedo di cui al presente articolo può essere utilizzato per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell'arco della vita lavorativa. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare al termine del rapporto di lavoro l'attestazione del periodo di congedo fruito dalla lavoratrice o dal lavoratore. Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune; si calcolano i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di congedo; le frazioni di congedo inferiori al mese si sommano tra di loro e si considera raggiunto il mese quando la somma delle frazioni corrisponde a trenta giorni.
3. I contratti collettivi disciplinano il procedimento per la richiesta e per la concessione, anche parziale o dilazionata nel tempo, o il diniego del congedo per gravi e documentati motivi familiari, assicurando il contraddittorio tra il dipendente e il datore di lavoro e il contemperamento delle rispettive esigenze.
4. Fino alla definizione del procedimento di cui al comma 3, il datore di lavoro è tenuto, entro dieci giorni dalla richiesta del congedo, a esprimersi sulla stessa e a comunicarne l'esito al dipendente. L'eventuale diniego, la proposta di rinvio ad un periodo successivo e determinato, la concessione parziale del congedo devono essere motivati in relazione alle condizioni previste dal presente regolamento e alle ragioni organizzative e produttive che non consentono la sostituzione del dipendente. Su richiesta del dipendente, la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Il datore di lavoro assicura l'uniformità delle decisioni avuto riguardo alla prassi adottata e alla situazione organizzativa e produttiva dell'impresa o della pubblica amministrazione.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, in caso di rapporti di lavoro a tempo determinato il datore di lavoro può altresì negare il congedo per incompatibilità con la durata del rapporto in relazione al periodo di congedo richiesto, ovvero quando i congedi già concessi hanno superato i tre giorni nel corso del rapporto; può, inoltre, negare il congedo quando il rapporto è stato instaurato in ragione della sostituzione di altro dipendente in congedo ai sensi del presente articolo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 6.
6. Il congedo di cui al presente articolo può, altresì, essere richiesto per il decesso di uno dei soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno ai sensi delle medesime disposizioni o di disposizioni previste dalla contrattazione collettiva. Quando la suddetta richiesta è riferita a periodi non superiori a tre giorni, il datore di lavoro è tenuto ad esprimersi entro 24 ore dalla stessa e a motivare l'eventuale diniego sulla base di eccezionali ragioni organizzative, nonchè ad assicurare che il congedo venga fruito comunque entro i successivi sette giorni.
7. Salvo che non sia fissata preventivamente una durata minima del congedo, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a rientrare nel posto di lavoro anche prima del termine del congedo, dandone preventiva comunicazione al datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia provveduto alla sostituzione della

lavoratrice o del lavoratore in congedo ai sensi dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni, per il rientro anticipato è richiesto, compatibilmente con l'ampiezza del periodo di congedo in corso di fruizione, un preavviso di almeno sette giorni. Il datore di lavoro può comunque consentire il rientro anticipato anche in presenza di preventiva fissazione della durata minima del congedo o di preavviso inferiore a sette giorni.

Articolo 3

Documentazione.

1. La lavoratrice o il lavoratore che fruiscono dei permessi per grave infermità di cui all'art. 1 o dei congedi per le patologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), devono presentare idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico. La certificazione relativa alla grave infermità deve essere presentata al datore di lavoro entro cinque giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa del lavoratore o della lavoratrice; la certificazione delle patologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), deve essere presentata contestualmente alla domanda di congedo.
2. Quando l'evento che dà titolo al permesso o al congedo è il decesso, la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti a documentare detto evento con la relativa certificazione, ovvero, nei casi consentiti, con dichiarazione sostitutiva.
3. La lavoratrice o il lavoratore che intendono usufruire del congedo di cui all'art. 2 per i motivi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono tenuti a dichiarare espressamente la sussistenza delle situazioni ivi previste.
4. Quando è in corso l'espletamento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 4, il datore di lavoro può richiedere periodicamente la verifica della permanenza della grave infermità, mediante certificazione di cui al comma 1 del presente articolo. La periodicità della verifica è stabilita nell'accordo di cui al medesimo art. 1, comma 4. Quando è stato accertato il venir meno della grave infermità, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a riprendere l'attività lavorativa secondo le modalità ordinarie; il corrispondente periodo di permesso non goduto può essere utilizzato per altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'anno alle condizioni previste dal presente regolamento.
5. Il datore di lavoro comunica alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione del lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo di cui all'art. 2, l'elenco dei nominativi dei dipendenti che fruiscono di detto congedo.

Articolo 4

Disposizioni finali e entrata in vigore.

1. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dal presente regolamento.
2. In alternativa alle disposizioni del presente regolamento, per i permessi e i congedi previsti allo stesso titolo dalla contrattazione collettiva vigente si applicano le disposizioni della contrattazione medesima se più favorevoli.
3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

**Tariffe di cui all'art 13 della legge 1338/1962
Aggiornamento previsto dall'art 1, commi 789 e 790, della Legge n. 296/2006**

INDICE DELLE SEZIONI

- Sezione 1 – M, F : per individui di condizione attiva;
- Sezione 2 – IM, IF : per individui che acquisiscono una pensione di invalidità immediata o la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto;
- Sezione 3 – VM, VF : per individui che acquisiscono una pensione di vecchiaia o di anzianità immediata o la maggiorazione di una pensione di vecchiaia o di anzianità in atto;
- Sezione 4 – WM, WF : per vedovi soli e vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto;
- Sezione 5 – WKM, WKF : per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e un orfano, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto;
- Sezione 6 – WKKM, WKKF : per gruppi superstiti, composti di vedovo/a e due o più orfani, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.

ISTRUZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL CALCOLO DEGLI ONERI DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO NEL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI DA APPLICARSI ALLE DOMANDE PRESENTATE DAL 6 NOVEMBRE 2007.

Relativamente all'uso delle tavole valgono le seguenti osservazioni generali:

1. L'importo annuo della pensione o la maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita a seguito dell'operazione deve essere determinata con le norme vigenti al momento in cui è proposta l'operazione. A tale data devono parimenti essere riferite le condizioni di diritto nelle quali viene a trovarsi il soggetto ad operazione acquisita.

2. Si determina l'età dell'assicurato o del beneficiario dell'operazione, con riferimento alla data alla quale l'operazione è stata proposta. L'età deve computarsi per valori interi e perciò saranno trascurate le frazioni di anno inferiori a sei mesi, mentre saranno computate per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.

3. Quando l'operazione riguarda un gruppo composto da vedovo o vedova ed orfani l'età deve essere calcolata soltanto per il beneficiario principale: il vedovo o la vedova.

4. Si determina l'anzianità contributiva complessiva risultante al momento del calcolo, tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contributi sia dei periodi da riconoscere, trascurandosi anche a questo fine le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computandosi per un anno le frazioni pari o superiori. Il calcolo dell'anzianità contributiva deve essere eseguito solo qualora l'operazione riguardi individui di condizione attiva e, in ogni caso, con riferimento alla data alla quale è proposta l'operazione stessa.

5. Si cerca il coefficiente nella sezione corrispondente al caso esaminato tenendo conto del sesso e dell'età e dell'anzianità contributiva raggiunte.

6. Si moltiplica il coefficiente trovato per l'ammontare annuo della pensione calcolata come al precedente punto 1); il prodotto ottenuto rappresenta la riserva che deve essere versata, perché possa darsi luogo al riconoscimento del periodo al quale si riferisce l'operazione.

Qualora si verificano casi non inquadrabili in alcuna sezione prevista, come per il passato, occorrerà comunicare alla Direzione generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi all'operazione richiesta; la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stesse basi tecniche con le quali è stata compilata la tariffa.

ALLEGATO I

TARIFFA DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338/1962
AGGIORNAMENTO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 789 E 790 DELLA LEGGE N. 296/2006

SEZIONE I.M. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
MASCHI

Table with 20 columns (0-19) and 70 rows (25-70). Header: 'Capitale componente la sua pensione unitaria, con anzianità contributiva pari a:'. The table lists numerical values for each age group.

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei conti banconote che del versamento a seguito dell'operazione su in quelli etc. al momento dell'operazione stessa. (risultato già legittimamente accreditato)

SEZIONE I-H. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
MASCHI

		Capitale corrispondente ad una pensione unitaria, con anzianità contributiva(*) pari a:																EN	
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
17,8922	18,1257																		
17,5774	17,8109																		
16,6698	17,4871																		
15,6794	17,1740																		
15,3939	16,8779	18,5944	18,8236																
15,1094	16,5973	18,0251	18,2462	18,4681	18,6911	19,0551	19,2366	19,5365	19,7717	19,9660	20,2082	20,4103	20,6072	20,8006	20,9911	21,1726	21,3369	21,5024	
15,8274	16,3267	17,3865	17,5859	17,7846	17,9811	18,1754	18,3676	18,5576	18,7453	18,9307	19,1138	19,2946	19,4731	19,6493	19,8233	19,9950	20,1643	20,3312	20,4957
15,5386	15,8267	16,1152	16,4038	16,6924	16,9811	17,2698	17,5584	17,8470	18,1356	18,4242	18,7128	19,0014	19,2900	19,5786	19,8672	20,1558	20,4444	20,7330	21,0216
15,6927	15,8376	16,1262	16,4148	16,7034	16,9920	17,2806	17,5692	17,8578	18,1464	18,4350	18,7236	19,0122	19,3008	19,5894	19,8780	20,1666	20,4552	20,7438	21,0324
15,9810	16,0810	16,3700	16,6590	16,9480	17,2370	17,5260	17,8150	18,1040	18,3930	18,6820	18,9710	19,2600	19,5490	19,8380	20,1270	20,4160	20,7050	20,9940	21,2830
16,0810	16,0810	16,3700	16,6590	16,9480	17,2370	17,5260	17,8150	18,1040	18,3930	18,6820	18,9710	19,2600	19,5490	19,8380	20,1270	20,4160	20,7050	20,9940	21,2830
16,1973	16,1973	16,4863	16,7753	17,0643	17,3533	17,6423	17,9313	18,2203	18,5093	18,7983	19,0873	19,3763	19,6653	19,9543	20,2433	20,5323	20,8213	21,1103	21,3993
15,8914	16,3071	16,6157	16,9240	17,2323	17,5406	17,8489	18,1572	18,4655	18,7738	19,0821	19,3904	19,6987	20,0070	20,3153	20,6236	20,9319	21,2402	21,5485	21,8568
15,3464	15,8004	16,2544	16,7084	17,1624	17,6164	18,0704	18,5244	18,9784	19,4324	19,8864	20,3404	20,7944	21,2484	21,7024	22,1564	22,6104	23,0644	23,5184	23,9724
14,9093	15,4045	15,8997	16,3950	16,8903	17,3856	17,8809	18,3762	18,8715	19,3668	19,8621	20,3574	20,8527	21,3480	21,8433	22,3386	22,8339	23,3292	23,8245	24,3198
15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117	15,0117
15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971	15,0971
15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953	15,1953
15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403	15,1403
15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292	15,1292
15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190	15,1190
15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071	15,1071
15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193	15,1193
15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296	15,1296
15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754	15,1754
15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948	15,2948

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, risultano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 1-F. - PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA

FEMMINE

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
25	17.2122	17.2464	17.2852	17.3253	17.3656	17.4044	17.4434	17.4826	17.5220	17.5616	17.6014	17.6414	17.6816	17.7220	17.7626	17.8034	17.8444	17.8856	17.9270	
26	17.4310	17.4549	17.4835	17.5187	17.5601	17.5998	17.6410	17.6826	17.7246	17.7669	17.8095	17.8524	17.8956	17.9391	17.9828	18.0268	18.0711	18.1157	18.1606	18.2058
27	17.6478	17.6973	17.7517	17.8090	17.8683	17.9296	18.0000	18.0704	18.1418	18.2142	18.2876	18.3620	18.4374	18.5138	18.5912	18.6696	18.7490	18.8294	18.9108	18.9932
28	17.8200	17.9050	17.9451	18.0095	18.0958	18.1839	18.2738	18.3645	18.4560	18.5483	18.6414	18.7353	18.8300	18.9254	19.0215	19.1184	19.2161	19.3146	19.4138	19.5138
29	18.0738	18.1203	18.1639	18.2147	18.2627	18.3148	18.3689	18.4240	18.4791	18.5352	18.5913	18.6474	18.7035	18.7606	18.8187	18.8768	18.9349	18.9930	19.0511	19.1092
30	18.2934	18.3332	18.3634	18.4047	18.4481	18.4936	18.5411	18.5896	18.6391	18.6896	18.7411	18.7936	18.8471	18.9016	18.9571	19.0136	19.0711	19.1296	19.1881	19.2466
31	18.4872	18.5441	18.5946	18.6425	18.6875	18.7354	18.7853	18.8372	18.8911	18.9460	19.0019	19.0588	19.1167	19.1756	19.2355	19.2964	19.3583	19.4212	19.4851	19.5490
32	18.6666	18.7465	18.8211	18.8977	18.9771	19.0596	19.1441	19.2306	19.3191	19.4096	19.5021	19.5966	19.6931	19.7916	19.8921	19.9946	20.0991	20.2056	20.3141	20.4246
33	19.0369	19.1288	19.2096	19.2777	19.3441	19.4086	19.4711	19.5316	19.5901	19.6466	19.7011	19.7536	19.8051	19.8546	19.9021	19.9476	19.9911	20.0326	20.0721	20.1096
34	19.1888	19.2978	19.3910	19.4732	19.5418	19.6053	19.6648	19.7203	19.7728	19.8223	19.8688	19.9123	19.9528	19.9903	20.0248	20.0563	20.0848	20.1103	20.1328	20.1523
35	19.3204	19.4464	19.5570	19.6572	19.7421	19.8118	19.8663	19.9158	19.9603	20.0008	20.0373	20.0698	20.1003	20.1278	20.1523	20.1738	20.1923	20.2078	20.2203	20.2298
36	19.4336	19.5744	19.6950	19.7992	19.8821	19.9446	19.9961	20.0466	20.0941	20.1376	20.1771	20.2126	20.2441	20.2716	20.2951	20.3146	20.3301	20.3426	20.3511	20.3556
37	19.5229	19.7867	19.8729	19.9425	20.0000	20.0465	20.0830	20.1195	20.1560	20.1925	20.2290	20.2655	20.3020	20.3385	20.3750	20.4115	20.4480	20.4845	20.5210	20.5575
38	19.5925	19.8729	19.9558	20.0213	20.0718	20.1123	20.1438	20.1763	20.2098	20.2433	20.2768	20.3103	20.3438	20.3773	20.4108	20.4443	20.4778	20.5113	20.5448	20.5783
39	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
40	19.6529	19.9729	20.0581	20.1226	20.1731	20.2136	20.2451	20.2776	20.3101	20.3426	20.3751	20.4076	20.4401	20.4726	20.5051	20.5376	20.5701	20.6026	20.6351	20.6676
41	19.6529	19.9729	20.0581	20.1226	20.1731	20.2136	20.2451	20.2776	20.3101	20.3426	20.3751	20.4076	20.4401	20.4726	20.5051	20.5376	20.5701	20.6026	20.6351	20.6676
42	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
43	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
44	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
45	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
46	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
47	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
48	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
49	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
50	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
51	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
52	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
53	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
54	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
55	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
56	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
57	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
58	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
59	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
60	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
61	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
62	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
63	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
64	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285
65	19.6357	19.9358	20.0190	20.0835	20.1340	20.1745	20.2060	20.2385	20.2710	20.3035	20.3360	20.3685	20.4010	20.4335	20.4660	20.4985	20.5310	20.5635	20.5960	20.6285

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che al momento dell'operazione stessa risultano già regolarmente accreditati.

SEZIONE 2 - IM. IF. - PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI INVALIDITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI INVALIDITA' IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
20	31,6800	28,0361
21	31,7470	28,0103
22	31,8111	27,9295
23	31,8570	27,8495
24	31,8532	27,7407
25	31,7926	27,6251
26	31,6691	27,4833
27	31,4797	27,3230
28	31,2229	27,1328
29	30,8992	26,9327
30	30,5112	26,7230
31	30,0897	26,5245
32	29,6245	26,3436
33	29,1174	26,1743
34	28,5784	25,9646
35	28,0173	25,7310
36	27,4351	25,4863
37	26,8383	25,2338
38	26,2333	24,9868
39	25,6196	24,7403
40	25,0054	24,4928
41	24,3927	24,2318
42	23,7779	23,9756
43	23,1660	23,7266
44	22,5628	23,5013
45	21,9666	23,2857
46	21,3833	23,0887
47	20,8167	22,8978
48	20,2708	22,7006
49	19,7540	22,5105
50	19,2722	22,3236
51	18,8267	22,1389
52	18,4103	21,9466
53	18,0169	21,7456
54	17,6441	21,5146
55	17,2834	21,2537
56	16,9317	20,9632
57	16,5862	20,6378
58	16,2362	20,2836
59	15,8849	19,9019
60	15,5233	19,4901
61	15,1520	19,0450
62	14,7721	18,5702
63	14,3786	18,0694
64	13,9718	17,5524
65	13,5528	17,0221
66	13,1265	16,4822
67	12,6956	15,9305
68	12,2637	15,3666
69	11,8310	14,7943
70	11,3952	14,2131
71	10,9718	13,6278
72	10,5401	13,0335
73	10,1062	12,4416
74	9,6772	11,8484
75	9,2457	11,2485
76	8,8284	10,6480
77	8,4130	10,0658
78	8,0015	9,4825
79	7,5754	8,9276
80	7,1425	8,3822
81	6,7266	7,8576
82	6,3134	7,3480
83	5,8897	6,8390
84	5,4690	6,3380
85	5,0716	5,8614
86	4,7386	5,4478
87	4,4608	5,0938
88	4,2152	4,7741
89	3,9806	4,4730

SEZIONE 3 - VM, VF. - PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
40	30,2300	32,3065
41	29,6935	31,8012
42	29,1497	31,2877
43	28,5989	30,7684
44	28,0413	30,2433
45	27,4774	29,7126
46	26,9077	29,1766
47	26,3325	28,6358
48	25,7520	28,0895
49	25,1669	27,5375
50	24,5779	26,9806
51	23,9866	26,4206
52	23,3936	25,8584
53	22,7985	25,2897
54	22,2026	24,7187
55	21,5878	24,1315
56	20,9664	23,5405
57	20,3453	22,9710
58	19,7248	22,3993
59	19,1069	21,8223
60	18,4967	21,2331
61	17,8904	20,6289
62	17,2890	20,0099
63	16,6898	19,3806
64	16,0889	18,7537
65	15,4885	18,1214
66	14,8918	17,4886
67	14,3037	16,8557
68	13,7231	16,2249
69	13,1506	15,5931
70	12,5852	14,9612
71	12,0288	14,3245
72	11,4785	13,6860
73	10,9358	13,0480
74	10,4061	12,4162
75	9,8896	11,7918
76	9,3838	11,1788
77	8,8892	10,5740
78	8,4061	9,9753
79	7,9355	9,3810
80	7,4776	8,8009
81	7,0355	8,2410
82	6,6066	7,7025
83	6,1880	7,1903
84	5,7868	6,7036
85	5,4018	6,2364
86	5,0388	5,7908
87	4,7006	5,3657
88	4,3827	4,9600
89	4,0732	4,5742

SEZIONE 4 - WM, WF - PER VEDОВI SOLI E VEDOVE SOLE CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18		28.3133
19		28.2496
20		28.3340
21		28.6169
22		29.1706
23		29.6774
24		30.1105
25	13,9128	30.4731
26	14.3515	30.7680
27	14.9968	30.9968
28	15.6081	31.1683
29	16.1810	31.2802
30	16.7108	31.3383
31	17.1961	31.3457
32	17.6357	31.3057
33	18.0288	31.2219
34	18.3747	31.0973
35	18.6732	30.9364
36	18.9236	30.7391
37	19.1274	30.5108
38	19.2851	30.2521
39	19.3977	29.9643
40	19.4686	29.6505
41	19.4985	29.3175
42	19.4878	28.9694
43	19.4392	28.5993
44	19.3551	28.2167
45	19.2394	27.8198
46	19.0960	27.4086
47	18.9272	26.9830
48	18.7346	26.5382
49	18.5212	26.0640
50	18.2901	25.5749
51	18.0256	25.0683
52	17.7374	24.5594
53	17.4192	24.0506
54	17.0989	23.5436
55	16.7769	23.0319
56	16.4534	22.5130
57	16.1312	21.9789
58	15.8013	21.4326
59	15.4426	20.8768
60	15.0692	20.3174
61	14.6736	19.7537
62	14.2723	19.1795
63	13.8747	18.6012
64	13.4761	18.0183
65	13.0589	17.4334
66	12.6305	16.8470
67	12.1789	16.2557
68	11.7172	15.6588
69	11.2465	15.0529
70	10.7776	14.4511
71	10.3273	13.8523
72	9.8822	13.2582
73	9.4439	12.6654
74	9.0246	12.0766
75	8.6143	11.4787
76	8.1936	10.8943
77	7.7974	10.3214
78	7.4087	9.7679
79	7.0164	9.2023
80	6.6416	8.6572
81	6.2757	8.1262
82	5.9174	7.6190
83	5.5893	7.1233
84	5.2198	6.6579
85	4.9023	
86	4.6179	
87	4.3533	
88	4.0948	
89	3.8295	

SEZIONE 5 - WKM, WKF. - PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVOIA E UN ORFANO, CHE
ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI
UNA PENSIONE IN ATTO

Età	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
19		27,0839
20		27,1402
21		27,2937
22		27,2794
23		27,5402
24		27,4680
25	18,4316	27,6452
26	18,6583	27,7793
27	18,5356	27,6020
28	18,4106	27,3940
29	18,8939	27,4215
30	18,5459	27,1531
31	18,7884	27,1165
32	18,6080	27,0488
33	18,8008	26,6997
34	18,9648	26,3275
35	18,7290	26,9336
36	18,8410	26,5189
37	18,5656	26,0846
38	18,8252	24,8810
39	18,3093	24,4085
40	17,9773	23,9187
41	17,2994	23,8850
42	17,2642	23,3997
43	16,8637	22,8710
44	16,4883	22,5810
45	16,3902	22,2799
46	16,2724	21,7213
47	15,8300	21,3992
48	15,6789	21,0635
49	15,2132	20,7081
50	15,0351	20,0940
51	14,8352	19,7162
52	14,6200	19,3386
53	14,3860	18,9565
54	14,1498	18,5788
55	13,6144	17,9420
56	13,3730	17,5526
57	13,1307	17,1524
58	12,8817	16,4907
59	12,3227	16,0747
60	12,0438	15,8557
61	11,7505	
62	11,1660	
63	10,8682	
64	10,5705	
65	10,2583	
66	9,9374	
67	9,6008	
68	9,2579	
69	8,9104	
70	8,5656	
71	8,2340	
72	7,9076	
73	7,5871	
74	7,2785	
75	6,9791	
76	6,6745	
77	6,3863	
78	6,1045	
79	5,8231	

SEZIONE 6 - WKKM, WKKF. - PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVU/A E DUE O PIU' ORFANI, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Eta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
20		24,9665
21		25,0891
22		24,9251
23		25,1336
24		24,9208
25		25,0625
26		24,7914
27		24,8706
28	18,1698	24,5446
29	18,3893	24,1925
30	18,1103	24,1897
31	18,2961	23,7889
32	17,9904	23,3647
33	17,6715	23,2922
34	17,8026	22,8258
35	17,4517	22,7132
36	17,0853	22,2065
37	17,1562	21,6874
38	16,7552	21,1473
39	16,3380	20,5894
40	15,9055	20,3977
41	15,4574	20,1947
42	15,4316	19,9825
43	14,9499	19,7575
44	14,8889	19,1449
45	14,8065	18,9041
46	14,2809	18,8546
47	13,7444	18,3967
48	13,6235	17,7457
49	13,4908	17,4613
50	13,3481	17,1689
51	13,1886	16,8672
52	12,5911	16,1761
53	12,4038	15,8721
54	12,2149	15,5683
55	12,0240	15,2615
56	11,4054	14,9501
57	11,2115	14,2380
58	11,0124	
59	10,3743	
60	10,1512	
61	9,9166	
62	9,2552	
63	9,0177	
64	8,7788	
65	8,5290	
66	8,2723	
67	8,0030	

07A09295

RISCATTO PERIODI DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA
(art. 1, comma 789, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

All'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Sede / Agenzia di _____

l sottoscritt_ _____ nat_ il _____
Cognome e nome

a _____ provincia _____
Comune di nascita

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

residente in _____ CAP

--	--	--	--	--

via o frazione e numero civico

comune _____ provincia _____
Comune di residenza

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 agosto 2007

CHIEDE

il riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia di cui all'art.4, comma 2, della legge n.53/2000 fruiti prima del 3.12.1996

di seguito indicati (1) :

Periodi di aspettativa dal /al	Datore di lavoro

I predetti periodi sono comprovati dalla documentazione sotto elencata (2) (3), allegata alla presente richiesta:

1)

2)

3)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- (1) Sono riscattabili periodi di aspettativa antecedenti al 31/12/1996 fruiti per gravi motivi di famiglia come definiti dall'art. 2, comma 1, del D.M. 21.7.2000 n. 278 e collocati nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato;
- (2) Il periodo di aspettativa deve risultare da documentazione di data certa (libri paga, libro matricola, libretto di lavoro, dichiarazioni/autorizzazioni dell'epoca rilasciate dal datore di lavoro) risalenti all'epoca di fruizione dell'aspettativa;
- (3) I gravi motivi di famiglia previsti dall'art.2, comma 1, del D.M. 21.7.2000 n. 278 devono essere comprovati da documenti di data certa risalenti al periodo di fruizione dell'aspettativa.

__/__/__ sottoscritt __/__/__ dichiara (4) inoltre:

Di aver già riscattato periodo di congedo straordinario non retribuito per “gravi e documentati motivi familiari” avvalendosi della facoltà prevista dall’ <i>art.4, comma 2, legge n.53/2000</i>	SI	NO
Di aver fruito di periodi di congedo straordinario in qualità di familiare di soggetti con handicap in situazione di gravità avvalendosi della facoltà prevista dall’ <i>art.42, comma 5, decreto legislativo n.151/2001</i>	SI	NO
Di essere titolare di periodi contributivi presso altre gestioni previdenziali (INPDAP – ENPALS – Casse Professionali – Gestioni dei lavoratori autonomi – Gestione Separata ecc.) coincidenti, totalmente o parzialmente, con i periodi chiesti a riscatto. In caso di risposta affermativa indicare la gestione previdenziale _____	SI	NO
Di aver prestato servizio militare ovvero servizio ad esso equiparato. In caso di risposta positiva allegare foglio matricolare, stato di servizio o autocertificazione	SI	NO
Di avere in corso pratiche di regolarizzazione contributiva presso la Sede di _____	SI	NO
Di aver chiesto il trasferimento/la ricongiunzione dei periodi contributivi presso _____ / in data ____/____/____	SI	NO
Di essere titolare di pensione diretta (anzianità, vecchiaia) In caso di risposta affermativa indicare la decorrenza ____/____	SI	NO
Di aver presentato domanda di pensione a _____ (indicare l’Ente, se diverso da INPS) in data ____/____/____	SI	NO

Data _____

Firma _____

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(4) Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR 445/2000 con piena assunzione di responsabilità in ordine a quanto in esse contenuto.

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

L’Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è disponibile sul sito www.inps.it.

I suoi dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L’Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di un’agenzia, l’istanza deve essere presentata al direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.

%%A%%